

---

# Foglio ufficiale

---

---

## 1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

---

### Contratto collettivo di lavoro per disegnatori del Cantone Ticino

#### Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

visti:

- la domanda di conferimento del carattere obbligatorio del 24 febbraio 1998, presentata da:
  - Associazione dei datori di lavoro delle arti tecniche del Cantone Ticino «ADLAT»,
  - Unione Studi Ingegneria Ticinesi «USIT»

da una parte, e

- Sindacato Edilizia e Industria «SEI»,
- Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino «OCST»

dall'altra parte;

- la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 17 marzo 1998 n. 22. e menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 7 aprile 1998, n. 67-2375;
- la decisione del Consiglio di Stato (3098 dell'1.7.1998) mediante la quale è stata respinta l'opposizione presentata in data 27 marzo 1998 dalla SSIC, Sezione Ticino, Bellinzona;

considerato che:

- le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute;
- le disposizioni per le quali è stato chiesto il conferimento del carattere obbligatorio generale riguardano essenzialmente i rapporti individuali di lavoro, i salari, la durata del lavoro, le vacanze, il pagamento del salario in caso di servizio militare o in caso di malattia, il perfezionamento e aggiornamento professionale;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 7 cpv. 2;
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957;

risolve:

1. La domanda delle Associazioni contraenti per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori d'ambosessi, apprendisti compresi, occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) del Cantone Ticino del 1° gennaio 1998 (CCLD), è accolta.
2. Alle allegate (evidenziate in grassetto) e sottocitate disposizioni del CCLD del 1° gennaio 1998 è conferita l'obbligatorietà generale.

Esse sono:

art. 2 cpv. 3 (fino a ..... paritetica);

art. 3;

art. 4 cpv. 2 (prima frase), 4 lett. a, b), c), e), f), g), l), m) e 5 lett. b);

art. 7;

art. 10 cpv. 1 e 4;

art. 12;

art. 13;

art. 14 cpv. 2;

art. 15 cpv. 1, 3 (prima frase) e 5 (prima e seconda frase);

art. 16;

art. 17 lett. a), b), c), d), e), g), i) e l);

art. 18 cpv. 1 (prima frase), 2, 3, 4 (prima frase fino a servizio) e (I suddetti fino a nove mesi), 5, 6 e 7;

art. 19 cpv. 1, 2, 3, 4 (fino a parto) e 5;

art. 20 cpv. 1, 2 e 3;

art. 23;

art. 25;

art. 26 cpv. 1, 2, 3, 4 e 5 (fino a raccomandata);

art. 28 cpv. 2;

art. 31;

art. 32 cpv. 1 e 2;

convenzione salariale 1998, art. 1, 2.1 e 3.

3. Il CCLD disciplina i contratti di lavoro conclusi tra i datori di lavoro che eseguono lavori di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione nelle arti tecniche (edilizia, genio civile e geologia), ed i loro disegnatori dall'altra.
4. Le disposizioni seguenti sono in vigore, da subito, anche per i datori di lavoro con sede all'estero o fuori Cantone, nonché per i loro lavoratori purché adempiano le condizioni degli art. 1 e 2 cpv. 2 e 3 ed eseguono lavori che rientrino nel campo di applicazione del CCLD:

- art. 4.2 prima frase (Commissione paritetica);
  - art. 4.4 - in parte (compiti);
  - art. 12 - durata normale del lavoro (completo);
  - art. 13 - lavoro oltre la durata normale e supplementi (completo);
  - art. 15 - vacanze (completo);
  - art. 16 - giorni festivi (completo);
  - art. 17 - congedi (completo);
  - art. 19 - assicurazione perdita di salario in caso di malattia (completo);
  - art. 20 - assicurazione infortuni (completo);
  - art. 25 - pagamento del salario (completo);
  - art. 28.2 (apprendisti);
  - art. 31 (questioni salariali (completo);
  - art. 32 (adeguamenti all'indice del costo della vita);
  - art. 1, 2.1 e 3 (convenzione salariale 1998).
4. Le disposizioni seguenti, alle quali è conferita l'obbligatorietà generale, sono applicabili anche agli apprendisti:
- pagamento del salario (art. 25);
  - contratto, frequenza corsi e premio assicurativo (art. 28.2);
  - questioni salariali (art. 31);
  - adeguamenti all'indice del costo della vita (art. 32);
  - convenzione salariale 1998 (art. 1, 2.1 e 3).
5. Per quanto riguarda il contributo delle spese di esecuzione del CCLD e in particolare le spese per il perfezionamento professionale, occorre presentare annualmente all'Ufficio amministrativo e della consulenza un conteggio dettagliato, nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dall'UFSEL. L'Ufficio amministrativo e della consulenza può inoltre chiedere, per visione, altri documenti, informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Il presente decreto è valido fino al 31 dicembre 1998.

Bellinzona, luglio 1998

Per il Consiglio di Stato:  
La presidente, **M. Masoni**  
Il cancelliere, **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 28 luglio 1998

**Allegato:** contratto

## Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori

Valido dal 1.1.1998 al 31.12.1998

Stipulato fra

l'Associazione dei datori di lavoro delle arti tecniche del Cantone Ticino «ADLAT», l'Unione Studi Ingegneria Ticinesi «USIT»,

da una parte

e

il Sindacato Edilizia e Industria «SEI»,

l'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino «OCST»,

dall'altra parte

### Disposizioni generali

**Art. 1** Raggio di applicazione del contratto e definizione di disegnatore e di apprendista

- 1.1 Il presente contratto disciplina nel Cantone Ticino i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i disegnatori d'ambo i sessi (apprendisti compresi) negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
- 1.2 Disegnatore è colui che, in possesso dell'attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti e quelle richieste per l'ottenimento dell'attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l'ottenimento dell'attestato.
- 1.3 È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore.

### Art. 2 Esecuzione del contratto

- 2.1 Le parti contraenti si impegnano a fare osservare il presente contratto collettivo di lavoro. A tale scopo ciascuna di esse è tenuta ad adoperarsi presso i propri membri, usando, se necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge.
- 2.2 Le parti contraenti dichiarano tra di loro, secondo i principi della buona fede, le divergenze di opinione ed eventuali vertenze contrattuali e si adopereranno per la loro composizione.
- 2.3 **Ogni divergenza contrattuale non appianabile direttamente tra datore di lavoro e disegnatore/trice sarà risolta dalla commissione paritetica**, dal collegio arbitrale o dall'arbitro unico. Rimane riservata la competenza del giudice civile per i non firmatari.

**Art. 3 Obblighi finanziari**

- 3.1 **I datori di lavoro e i disegnatori/trici hanno l'obbligo di coprire le spese per l'esecuzione del contratto e, segnatamente, per il funzionamento della commissione paritetica.**
- 3.2 **Le entrate per contributi di solidarietà e per multe serviranno a coprire le spese suddette, nella misura del possibile.**

**Art. 4 Commissione paritetica professionale**

- 4.1 I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all'applicazione e all'interpretazione del presente contratto, per il tramite dell'apposita commissione paritetica professionale.
- 4.2 **All'uopo è designata una commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno.** La commissione è composta da otto membri e da due supplenti. Quattro membri e un supplente sono designati dai contraenti che rappresentano i datori di lavoro. Gli altri quattro membri e l'altro supplente sono invece designati dai contraenti che rappresentano i disegnatori.
- 4.3 Il funzionamento della commissione paritetica è precisato in un apposito regolamento.
- 4.4 **La commissione ha per compito:**
- a) **di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l'applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione, previa l'elaborazione di piani annuali di attività;**
  - b) **di elaborare dei preventivi annuali di finanziamento dei piani di attività;**
  - c) **di ripartire tra datori di lavoro e disegnatori/trici le spese relative al finanziamento della commissione e dell'attività svolta;**
  - d) di assolvere compiti particolari ad essa assegnati dai contraenti;
  - e) **di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;**
  - f) **di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;**
  - g) **di amministrare i proventi dei contributi di solidarietà;**
  - h) di promuovere periodicamente corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale;
  - i) di creare un fondo di aiuto a favore dei disegnatori in caso di bisogno o di decesso;
  - l) **di infliggere ai violatori del contratto multe da fr. 50.- (cinquanta) a fr. 2000.- (duemila) secondo la gravità del caso;**
  - m) **di risolvere eventuali vertenze relative al presente contratto;**
  - n) di intervenire in collaborazione con le autorità competenti in caso di denunce di inadempienze delle norme relative agli apprendisti.

4.5 a) Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza delle singole parti. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al collegio arbitrale o all'arbitro unico, i quali decideranno inappellabilmente. Rimane riservata la competenza del giudice civile per i non firmatari.

**b) La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.**

**I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi INSAI o di altri istituti assicurativi e delle relative tessere di adesione e carte professionali. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.**

#### Art. 5 Collegio arbitrale

È costituito un collegio arbitrale quale istanza di ricorso contro le decisioni della commissione paritetica e quale istanza competente a decidere le vertenze non risolte dalla commissione paritetica. Rimane riservata la procedura civile per i non firmatari.

Esso è composto da tre membri e cioè di un presidente designato dal presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino e di due membri, designati rispettivamente da ogni parte contraente.

Il presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente e ogni parte contraente un supplente del membro da essa designato; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.

I componenti del collegio arbitrale o ai loro supplenti rimangono in carica tre anni; il loro incarico può essere rinnovato.

Il giudizio è pronunciato a maggioranza. Un regolamento speciale, parte integrante del presente contratto, stabilisce il funzionamento del collegio e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni delle controversie.

Il collegio può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura.

Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto.

La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il collegio arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente. Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte o in base agli atti.

Il collegio apprezza liberamente i fatti, può assumere d'ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Il termine per ricorrere al collegio arbitrale è di 30 giorni.

I membri del collegio sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante l'istruzione delle vertenze.

#### Art. 6 Arbitro unico

Con l'accordo della commissione paritetica, del datore di lavoro e del disegnatore interessati, la controversia può essere sottoposta al giudizio di un arbitro unico anziché a quello del collegio arbitrale.

In tal caso l'arbitro unico verrà designato dal presidente del Tribunale d'Appello.

L'arbitro unico pronuncerà il suo giudizio secondo la procedura prevista per il collegio arbitrale.

Per l'arbitro unico valgono le norme stabilite per il collegio arbitrale.

#### Art. 7 Contributi professionali

**7.1 Per la copertura delle spese derivanti dalla corretta applicazione del CCLD, nonché per sviluppare azioni tendenti al miglioramento della formazione professionale oltre che alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale, da versare alla Commissione paritetica, del seguente ammontare:**

**a) Contributi dei datori di lavoro:**

**tutti i datori di lavoro assoggettati al CCLD devono versare un contributo di esecuzione e di controllo pari a fr. 150.- all'anno.**

**b) Contributo dei disegnatori/trici:**

**tutti i disegnatori/trici assoggettati versano un contributo di esecuzione e di controllo pari allo 0,4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.**

**7.2 Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.**

**7.3 È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.**

**7.4 Per i membri delle associazioni contraenti, il contributo è compreso nella quota d'associazione.**

**7.5 Ai disegnatori/trici iscritti ad uno dei sindacati firmatari del CCLD, il contributo dedotto dal salario verrà rimborsato dalle rispettive associazioni sindacali ai propri associati.**

#### Art. 8 Contratti di adesione

Nell'interesse delle parti contraenti, al presente contratto collettivo di lavoro possono aderire altre organizzazioni di datori di lavoro e sindacali, le quali comprovino una adeguata rappresentatività. Le stesse devono dimostrare che le loro tasse sociali non sono d'importo inferiore al contributo professionale.

L'organizzazione sindacale si impegna a provvedere che questo contratto collettivo di lavoro venga firmato ed applicato anche ai datori di lavoro non associati e da quelli che provengono dall'esterno e che eseguono lavori nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto.

L'atto di adesione al contratto collettivo di lavoro dovrà avvenire presso la commissione paritetica, la quale si incaricherà di farlo firmare dalle parti contraenti.

#### Art. 9 Diritti sindacali

Sono riconosciuti ai disegnatori i seguenti diritti:

- di affiliarsi ad un'organizzazione sindacale di loro scelta;
- di esporre all'albo dell'ufficio le comunicazioni di ordine professionale o sindacale della loro categoria purché queste portino la firma di un responsabile;
- di riunirsi per discutere problemi sindacali concernenti la loro attività professionale; queste riunioni si potranno tenere anche durante le ore di lavoro e all'interno dell'ufficio purché riguardino strettamente e particolarmente l'attività dello studio e previo avviso al datore di lavoro che vi potrà partecipare.

### Disposizioni materiali

#### Art. 10 Ordine sul lavoro

**10.1 Il datore di lavoro e il disegnatore devono garantire il buon andamento del lavoro e la disciplina.**

10.2 Protezione del disegnatore

Il datore di lavoro deve prendere tutte le misure atte a proteggere i disegnatori contro le malattie e contro gli infortuni.

10.3 Per quel che riguarda il lavoro al terminale i datori di lavoro si atterranno alle raccomandazioni relative alla protezione della salute emanate dall'INSAI e dall'UFIAML.

**10.4 Il lavoro a cottimo non è permesso in nessuna forma.**

#### Art. 11 Istrumenti di lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione del disegnatore tutti gli strumenti necessari, conformemente all'art. 327 del CO e provvede ad una organizzazione che consenta di svolgere il lavoro in buone condizioni. Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire gli utensili ed il materiale di cui ha bisogno per il lavoro.

Se d'intesa con il datore di lavoro, il disegnatore/trice mette a disposizione utensili o materiali per l'esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario.

#### Art. 12 Durata normale del lavoro

**12.1 La durata normale settimanale del lavoro è di 41 ore ripartite su cinque giorni.**



- 12.2 **Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettive sul posto di lavoro.**
- Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro.**
- Il tempo necessario per portarsi dall'ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.**
- 12.3 **È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge federale sul lavoro; la quantità di ore per difetto o per eccesso viene definita «ore flessibili».**
- 12.4 **Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili.**
- La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze.**
- In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.**
- 12.5 **Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.**
- Art. 13 Lavoro oltre la durata normale e supplementi salariali**
- 13.1 **Il lavoro oltre la durata normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate.**
- Per le ore straordinarie è dovuta una mercede pari allo stipendio mensile diviso per 177, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali del Cantone Ticino.**
- È lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.**
- 13.2 **La commissione paritetica ha il compito del controllo del lavoro straordinario, (ai sensi del CCLD), al fine di evitare abusi.**
- Art. 14 Indennità di trasferta**
- 14.1 **Il disegnatore che deve prestare la sua opera lontano dal normale posto di lavoro ha diritto al rimborso delle spese.**
- 14.2 **Per la determinazione del rimborso spese valgono le disposizioni particolari emanate ogni anno dal Consiglio di Stato per gli uffici tecnici privati.**
- 14.3 **Al momento dell'assunzione il datore di lavoro ed il disegnatore si accordano sull'eventuale utilizzazione da parte del disegnatore del proprio mezzo di trasporto per ragioni di lavoro.**

**Art. 15 Vacanze**

- 15.1 **Il disegnatore ha diritto ad un periodo di vacanza di 20 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro, escluso il sabato e i giorni festivi.**
- 15.2 Se il disegnatore inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile le sue vacanze sono calcolate pro rata.
- 15.3 **Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.** Tuttavia, l'interruzione collettiva del lavoro non può superare il periodo delle vacanze collettive dell'edilizia.
- 15.4 Neppure durante le vacanze il disegnatore può eseguire i lavori inerenti la sua professione per conto di terzi.
- 15.5 **I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze. Convalescenza e cura non sono considerate vacanze.** Rimane comunque riservato quanto dispone l'art. 329 lett. b del CO.
- 15.6 In nessun caso le vacanze possono essere eliminate, nemmeno dietro compenso.

**Art. 16 Giorni festivi**

- 16.1 **Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino.**
- 16.2 **Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.**

**Art. 17 Congedi**

**Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.**

**Il congedo non sarà inferiore:**

- a) a 5 giorni in caso di proprio matrimonio;
- b) a 2 giorni in caso di nascita di un figlio;
- c) a 3 giorni in caso di decesso di familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci) ed al tempo adeguato nel caso di decesso di altri familiari;
- d) a 2 giorni per trasloco;
- e) a 1 giorno per matrimonio del proprio figlio;
- f) al tempo necessario in caso di visita o ispezione militare;
- g) al tempo necessario di visite mediche o sanitarie;
- h) al tempo necessario per assolvere ad obblighi legali;
- i) al tempo necessario per svolgere un'attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l'onere finanziario causato dall'assenza del dipendente;

**l) al tempo necessario per corsi di formazione professionale, con l'accordo del datore di lavoro;**

m) al tempo necessario per cariche pubbliche, fermi i limiti dell'art. 324a del CO.

**Art. 18 Servizio militare svizzero obbligatorio o servizio di protezione civile**

**18.1 Il disegnatore ha diritto, nei casi di normali corsi di ripetizione o corsi speciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione, al 100% dello stipendio e durante la scuola reclute al 40% se celibe e all'80% se coniugato o celibe con obblighi di assistenza.**

Il disegnatore non avrà diritto ad alcun versamento di salario nei casi di corsi facoltativi o di punizione.

**18.2 Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare.**

**18.3 Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.**

**18.4 Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola reclute di sottufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio e se il rapporto di lavoro dura più di nove mesi dopo il servizio prestato.**

**I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi. Al disegnatore è comunque assicurato il minimo stabilito dall'art. 324 lett. a) del CO.**

**18.5 Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sottufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.**

**18.6 Se su richiesta del datore di lavoro il disegnatore viene esentato da un normale corso di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott'ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro.**

**Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.**

**18.7 Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.**

**Art. 19 Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia**

**19.1 I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.**

**L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.**

- 19.2 **Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice.**
- 19.3 **Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.**
- 19.4 **In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.** Alla disegnatrice è comunque assicurato quanto stabilito dall'art. 324 lett. a) del CO.
- 19.5 **Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall'inizio dell'assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell'assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.**
- 19.6 Sulle indennità di malattia non dovranno essere conteggiate le deduzioni di legge previste per le assicurazioni sociali e previdenziali obbligatorie (AVS - AI - AD - IPG - LAINF) e il contributo professionale.
- Art. 20 Assicurazione per perdita di salario in caso di infortunio professionale e non professionale**
- 20.1 **I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.**
- L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.**
- 20.2 **Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale.**
- 20.3 **Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio.**
- Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.**
- 20.4 Gli obblighi assicurativi del datore di lavoro per i casi di invalidità permanente, anche solo parziale, per i casi di morte in seguito a infortunio e per la cura medica e ospedaliera e i medicinali, sempre in caso di infortunio, sono regolati dalla LAINF ed eventualmente dalla LAMal.
- 20.5 Sulle indennità di infortunio non dovranno essere conteggiate le deduzioni di legge previste per le assicurazioni sociali e previdenziali obbligatorie (AVS - AI - AD - IPG - LAINF) e il contributo professionale.

**Art. 21 Previdenza professionale**

21.1 I datori di lavoro devono assicurare i disegnatori che sottostanno al contratto collettivo di lavoro contro i rischi della vecchiaia, invalidità e decesso.

Riguardo ai rischi ed alle prestazioni assicurati, nonché al salario assicurato ed all'ammontare dei premi, questa previdenza del personale deve corrispondere complessivamente almeno alle condizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982.

21.2 Gli assicurati devono essere informati sulle prestazioni dell'assicurazione.

**Art. 22 Indennità di partenza**

22.1 Al disegnatore con almeno 50 anni di età, che cessa l'attività dopo 20 o più anni di servizio presso lo stesso studio, dovrà essere versata un'indennità di partenza.

22.2 Se il disegnatore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve essere versata al coniuge superstite o ai figli minorenni, o, in mancanza di questi, alle altre persone verso le quali egli adempiva obblighi di assistenza.

22.3 **L'indennità di partenza viene versata sulla base di un punteggio ottenuto moltiplicando gli anni di età per gli anni di servizio secondo la seguente scala:**

<b>da 1000 a 1199 punti</b>	<b>2 mesi di indennità</b>
<b>da 1200 a 1399 punti</b>	<b>3 mesi di indennità</b>
<b>da 1400 a 1599 punti</b>	<b>4 mesi di indennità</b>
<b>da 1600 a 1799 punti</b>	<b>5 mesi di indennità</b>
<b>da 1800 a 1999 punti</b>	<b>6 mesi di indennità</b>
<b>da 2000 a 2199 punti</b>	<b>7 mesi di indennità</b>
<b>da 2200 in avanti</b>	<b>8 mesi di indennità</b>

22.4 L'indennità può essere diminuita o soppressa se il rapporto di lavoro è disdetto dal disegnatore senza causa grave o è sciolto senza preavviso dal datore di lavoro per causa grave.

L'indennità è esigibile con la fine del rapporto di lavoro.

22.5 Le prestazioni che il disegnatore riceve da un'istituzione di previdenza a favore del personale possono essere dedotte dall'indennità di partenza in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo delle sue elargizioni, dall'istituzione medesima.

Il datore di lavoro non deve alcuna indennità neppure nella misura in cui s'impegni a pagare al disegnatore future prestazioni previdenziali o gliele assicuri attraverso un terzo.

**Art. 23 Indennità di decesso**

**In caso di decesso del disegnatore durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro verserà agli eredi un importo almeno pari a due mesi di salario; a 3**

**mesi se il rapporto di lavoro dura da oltre 5 anni, salvo nei casi in cui una prestazione equivalente sia garantita da un ente al cui finanziamento il datore di lavoro abbia contribuito anche solo parzialmente.**

**Art. 24** Assegni per i figli

Il disegnatore ha diritto agli assegni per i figli garantiti dalla legge.

**Art. 25** Pagamento del salario

**Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.**

**Art. 26** Assunzione e licenziamento

**26.1** I primi due mesi di servizio sono periodo di prova. Durante il periodo di prova ognuna delle parti può disdire il contratto per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di sette giorni.

**26.2** Trascorso il periodo di prova la disdetta va data in forma scritta:  
a) per i disegnatori che sono alle dipendenze della ditta da meno di un anno, per la fine del mese successivo alla disdetta;  
b) per i disegnatori che sono alle dipendenze della ditta da oltre un anno, per la fine del secondo mese successivo alla disdetta.

**26.3** Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

**26.4** Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente fintanto che lo stesso è al beneficio delle prestazioni assicurative secondo gli art. 19 e 20 del presente contratto.

**26.5** Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata; resta riservato l'art. 337 del CO relativo al licenziamento per cause gravi.

**26.6** Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al disegnatore un attestato che indichi esclusivamente la natura e la durata dei suoi servizi. A speciale richiesta del disegnatore l'attestato deve esprimersi anche sulle sue prestazioni e sulla condotta.

**Art. 27** Obblighi del disegnatore

Al disegnatore incombono, a riguardo degli strumenti di lavoro e degli apparecchi messi a disposizione, gli obblighi derivanti dall'art. 321a del CO.

**Art. 28** Apprendisti

**28.1** Tra il datore di lavoro e un apprendista deve essere stipulato un regolare contratto di apprendistato, conforme alle vigenti leggi in materia di formazione professionale.

28.2 **Non si possono concedere vacanze agli apprendisti in un'epoca dell'anno in cui sono soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi scolastici di formazione professionale.**

**Gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di vacanze pagato di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro.**

28.3 Il premio dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro (cfr. Art. 29 cpv. 5 della legge cantonale sulla formazione professionale del 24 maggio 1984, in vigore dal 1° gennaio 1985).

Art. 29 Assicurazione contro la disoccupazione

Il datore di lavoro contribuirà al pagamento delle quote della cassa di disoccupazione nella misura del 50%.

Art. 30 Richiesta di discussione

Tutte le questioni regolate dal presente CCLD dovranno essere discusse durante la validità dello stesso su richiesta motivata di una delle parti contraenti.

**Art. 31 Questioni salariali**

**I salari sono regolati nell'apposita tabella corrispondente alla convenzione salariale del presente contratto.**

Art. 32 **Adeguamenti all'indice del costo della vita**

32.1 **Le parti si ritroveranno ogni anno, entro il 30 novembre, per discutere e concordare l'adeguamento del carovita.**

32.2 **L'adeguamento concordato sarà applicato sia ai salari contrattuali che ai salari individuali.**

Art. 33 Entrata in vigore, durata e disdetta

33.1 Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1998 e resterà valido fino al 31 dicembre 1998.

33.2 Il contratto sarà ritenuto tacitamente rinnovato per un altro anno se non verrà disdetto, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, e così di seguito.

33.3 La parte che dà la disdetta si impegna a presentare, 4 mesi prima della scadenza, le proposte per il rinnovo del contratto.

---

**Convenzione salariale 1998****Art. 1 Salari****Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali****1.1 Ai disegnatori con 4 anni di tirocinio o di pratica:**

- nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica fr. 34 945.–
- nel secondo anno fr. 40 324.–
- nel terzo anno fr. 45 703.–
- nel quarto anno fr. 51 105.–
- nel quinto anno fr. 56 453.–

**1.2 Il disegnatore che possiede un attestato di capacità e intende acquisirne un secondo, percepirà, nel periodo del secondo apprendistato, un salario da concordare con il proprio datore di lavoro. Detto salario dovrà essere ratificato dalla Commissione paritetica.**

**1.3 Per tutti i lavoratori e le lavoratrici che avevano diritto alla fine del 1997 all'indennità di famiglia, la stessa (fr. 1777.–) dovrà essere integrata nel salario annuale.**

**Art. 2 Retribuzione per gli apprendisti****2.1 Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:**

- nel primo anno di apprendistato fr. 5 355.–
- nel secondo anno di apprendistato fr. 8 060.–
- nel terzo anno di apprendistato fr. 12 083.–
- nel quarto anno di apprendistato fr. 16 113.–

**2.2 Per i tirocinanti che frequentano la Scuola Tecnica Superiore la retribuzione annua viene fissata:**

- nel primo anno di tirocinio presso il datore di lavoro fr. 8 060.–
- nel secondo anno di tirocinio presso il datore di lavoro fr. 12 083.–

**Art. 3 Adeguamento di partenza**

**I salari minimi sono considerati adeguati a punti 103.5 dell'indice del costo della vita elaborato UFSEL.**

---

**Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni****Il Consiglio di Stato  
della Repubblica e Cantone Ticino**

richiamate le disposizioni del regolamento concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo 1998;